



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE PROVE NON DISTRUTTIVE

RG02

20	Revisione par. 1, 2, 7, 17	21/09/2020	Marconi	Reggiani	Reggiani
19	Revisione par.4.1	26/08/2019	Marconi	Reggiani	Reggiani
18	Revisione generale	20/02/2018	Marconi	Reggiani	Reggiani
17	Revisione par.7	12/12/2016	Marconi	Reggiani	Montagnani
16	Revisione par.2	29/08/2016	Marconi	Reggiani	Montagnani
15	Revisione par.2	01/02/2016	Barbieri	Reggiani	Montagnani
14	Revisione generale	22-01-2013	Barbieri	Reggiani	Montagnani
Rev.	Descrizione	Data	RGQ	RTCE	Direttore della Certificazione

La riproduzione, anche parziale, di questo documento deve essere autorizzata dal Responsabile Qualità TEC Eurolab. L'accertata violazione di questa disposizione sarà perseguita a termini di legge quale sottrazione di documenti aziendali riservati.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1 Il presente Regolamento stabilisce i principi, i criteri e le modalità per la gestione delle attività relative alla certificazione del personale addetto alle prove non distruttive nell'ambito industriale (con esclusione di qualsiasi applicazione nel campo della medicina) secondo i requisiti dello standard UNI EN ISO/IEC 9712.
- 1.2 Nel caso di attività relative alla certificazione del personale addetto alle prove non distruttive secondo standard differenti rispetto a quanto riportato nel § 1.1 si rimanda agli allegati dedicati al presente Regolamento.
- 1.3 Si applicano i requisiti di cui alle norme applicabili di cui al paragrafo 2.
- 1.4 Il presente Regolamento si applica ai metodi di controllo riportati al paragrafo 3.
- 1.5 L'accesso alla certificazione è garantita a chiunque ne faccia richiesta purché soddisfi i requisiti di cui al presente Regolamento.
- 1.6 Il presente Regolamento si configura come unico documento contrattuale tra l'Organismo di Certificazione ed il richiedente fatto salvo la parte di offerta economica.
- 1.7 Il Regolamento è soggetto a supervisione del Comitato di Imparzialità di TEC Eurolab, all'interno del quale sono rappresentate le parti di interesse alla certificazione.
- 1.8 Il presente Regolamento è reso disponibile al pubblico in modo continuativo, nella revisione vigente, mediante pubblicazione sul sito web TEC Eurolab. Eventuali modifiche significative apportate al presente Regolamento, che impattino su accordi contrattuali e/o processi di certificazione in essere verranno in tutti i casi comunicate dall'Organismo alle parti interessate tempestivamente ed in forma scritta.
- 1.9 Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le condizioni generali di vendita allegate all'offerta economica che disciplina il contratto tra richiedente e TEC Eurolab.
- 1.10 **Allegati** – Sono facenti parte ed applicabili al presente regolamento i seguenti allegati
- **Allegato A – Condizione Esami**
 - **Allegato B – Applicazioni Limitate E Particolari**
 - **Allegato C1 – Domanda di Certificazione di Livello 1 e 2**
 - **Allegato C2 – Domanda di Rinnovo**
 - **Allegato C3 – Domanda di Ricertificazione**
 - **Allegato C5 – Domanda di Certificazione di Livello 3**
 - **Allegato C6 – Domanda di Ricertificazione di Livello 3**
 - **Allegato C7 – Domanda Approvazione PED**
 - **Allegato C8 – Domanda di Certificazione MF**
 - **Allegato C9 – Domanda di Rinnovo MF**
 - **Allegato C12 – Domanda di Ricertificazione Livello 3 MF**
 - **Allegato C13 – Domanda di Certificazione Liv 1-2 ASNT**
 - **Allegato PED – Certificazione In Ambito PED**
 - **Allegato MF – Certificazione In Ambito Manutenzione Ferroviaria**
 - **Allegato ASNT – Certificazione In Ambito ASNT**

Ogni allegato è applicabile per le parti di interesse. In particolare, gli allegati B, PED, ASNT e MF disciplinano i requisiti propri delle applicazioni limitate e particolari, per la certificazione di personale in ambito PED, ASNT e per la certificazione del personale in ambito manutenzione ferroviaria.

Laddove presente il termine "Domanda", si intende la domanda di ammissione al processo (di certificazione, di rinnovo, di ricertificazione, di estensione o di certificazione di livello 3).

2. RIFERIMENTI

Si applicano i riferimenti sotto riportati nell'ultima edizione disponibile ed in vigore:

UNI EN ISO 9712	Prove non distruttive – Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive
UNI CEI EN ISO/IEC 17024	Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone
ISO/TR 25107	Non-destructive testing- Guidelines for NDT training syllabuses

Direttiva 2014/68/UE Direttiva concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativi alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione

Linee guida ANSF 2018 Documento ANSF – Linee guida per la qualificazione del personale addetto ai controlli non distruttivi (CDN) nella manutenzione ferroviaria

Altri documenti applicabili:

RG-01 Regolamento ACCREDIA - Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale

RG-01-02 Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Personale

MQ Manuale della Qualità di TEC Eurolab, Sezione 8

PG32 Procedura gestionale interna "Gestione del Centro Esami PND"

PG33 Procedura gestionale interna "Gestione Centro Esami PND Esterno"

Per la terminologia riportata nel presente regolamento vale quanto riportato all'interno della UNI EN ISO 9000, UNI EN ISO 9712, UNI EN ISO/IEC 17024 nelle ultime edizioni disponibili ed in vigore. Un ulteriore supporto alla lettura è riportato nel paragrafo successivo.

2.1 SUPPORTO ALLA LETTURA

Richiedente – Persona che ha presentato domanda per essere ammesso al processo di certificazione.

Candidato – Richiedente che possiede i requisiti specificati ed è stato ammesso al processo di certificazione.

Requisiti di certificazione – Insieme di requisiti specificati comprendenti i requisiti dello schema da soddisfare al fine di rilasciare o mantenere la certificazione.

Livello 1 – Un operatore certificato di livello 1 in uno o più settori industriali di un determinato metodo di prova non distruttivo è qualificata ad effettuare operazioni nel metodo certificato in base a istruzioni scritte e sotto il controllo di personale di livello 2 o di livello 3. Deve essere in grado di regolare l'apparecchiatura, eseguire le prove, registrare e classificare i risultati in relazione a criteri scritti e stendere un resoconto sui risultati. Il personale di livello 1 non deve essere responsabile della scelta del metodo o della tecnica di prova da utilizzare, né della valutazione dei risultati della prova.

Livello 2 – Un operatore certificato di livello 2 in uno o più settori industriali di un determinato metodo di prova non distruttivo è qualificata per eseguire e condurre prove nel metodo certificato secondo procedure stabilite. Il personale certificato di livello 2 in uno o più settori industriali di un determinato metodo di prova non distruttivo è qualificata per eseguire e condurre prove nel metodo di prova da utilizzare, definire i limiti di applicazione del metodo di prova per il quale la persona di livello 2 è qualificata, comprendere le norme e le specifiche PND e tradurle in istruzioni pratiche di prova adatte alle condizioni reali di lavoro, regolare e tarare le apparecchiature, effettuare e sorvegliare le prove, interpretare e valutare i risultati in funzione delle norme, dei codici o delle specifiche da rispettare, redigere le istruzioni scritte di prova per il personale qualificato di livello 1, svolgere e sorvegliare tutti gli incarichi propri di un livello 1, addestrare o guidare il personale di livello 1, organizzare i risultati di una prova non distruttiva e redigere il relativo rapporto.

Livello 3 – Un operatore certificato di livello 3 ha dimostrato la competenza necessaria ad eseguire e dirigere attività di prove non distruttive per la quale è certificata. Una persona certificata di livello 3 può pertanto assumersi la piena responsabilità di un laboratorio di prova o di un centro di esame e del relativo personale, stabilire e convalidare istruzioni e procedure PND, interpretare norme, codici,

specifiche e procedure, stabilire i particolari metodi di prova, le procedure e le istruzioni PND da utilizzare, ed eseguire e sovrintendere a tutti gli incarichi propri di un livello 1 e di un livello 2. Inoltre il personale di livello 3 ha dimostrato la competenza per valutare ed interpretare i risultati in relazione alle norme, ai codici e alle specifiche esistenti, una sufficiente conoscenza pratica dei materiali, delle tecnologie di fabbricazione e produzione al fine di poter scegliere i metodi PND, stabilire tecniche PND, e collaborare alla definizione di criteri di accettazione quando non ne esistano una conoscenza generale di altri metodi PND, la capacità di guidare personale di livello inferiore al 3.

3. METODI DI CONTROLLO E SETTORI INDUSTRIALI

3.1 Metodo di Controllo - La certificazione del personale addetto alle prove non distruttive è riferita ai seguenti metodi di controllo:

- AT Emissione Acustica
- ET Correnti Indotte
- TT Termografia Infrarossa
- LT Leak Test
- MT Esame Magnetoscopico
- PT Liquidi Penetranti
- RT Esame Radiografico
- ST Prove Estensimetriche
- UT Esame ad Ultrasuoni
- VT Esame Visivo

3.2 Settori di Applicazione (di Prodotto)

- c Getti
- f Fucinati
- w Prodotti Saldati
- t Tubi e condotte, inclusi i prodotti piatti per la fabbricazione di tubi saldati
- wp Prodotti Lavorati
- P Materiali Compositi

3.3 Settori di Applicazione (Industriali) - Settori che includono un certo numero di settori di prodotto comprendenti tutti o alcuni prodotti o materiali definiti (materiali ferrosi o non ferrosi, metallici o non metallici come ceramici, plastici o compositi):

- Fabbricazione di metalli;
- Prova pre-servizio e in servizio di attrezzature, impianti e strutture;

La certificazione nel settore industriale implica la certificazione nei singoli settori di cui è composto.

4. REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

I requisiti minimi per accedere alla certificazione sono riportati nella UNI EN ISO 9712 e riguardano:

- la idoneità visiva (4.1);
- l'addestramento conseguito (4.2);
- l'esperienza industriale (4.3)

Per la qualificazione il richiedente deve dimostrare il soddisfacimento dei requisiti relativi all'addestramento ed alla idoneità visiva; prima della certificazione il richiedente deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti relativi alla esperienza industriale.

4.1 Idoneità visiva - Il richiedente deve dimostrare di avere una capacità visiva soddisfacente valutata da un oculista, un optometrista o altra persona abilitata alla professione medica o da personale certificato di livello 3 secondo UNI EN ISO 9712.

L'esito deve essere riportato su un attestato di data non anteriore a 12 mesi.

I requisiti da soddisfare sono i seguenti:

- visione da vicino, almeno da un occhio, con o senza mezzi correttivi, che permetta come minimo la lettura del numero 1 della scala Jaeger, o Times Roman N 4,5, o altra equivalente, a una distanza non inferiore a 30 cm;
- visione dei colori sufficiente a permettere al candidato di distinguere e differenziare il contrasto tra i colori in riferimento al metodo per il quale si richiede la certificazione.

4.2 Addestramento conseguito - Il richiedente deve possedere le conoscenze necessarie per svolgere i compiti previsti nella misura e nell'estensione connesse al livello per il quale si certifica. Le conoscenze devono essere generali di base relative a nozioni di matematica e fisica, al comportamento dei materiali, alle tecnologie di produzione ed alla difettologia, e generali e specifiche relative al metodo di prova, ai codici e alle norme che ne regolano l'applicazione. Come guida a questi requisiti devono essere utilizzati i piani formativi previsti dal documento tecnico ISO/TR 25107 "Non-destructive testing-Guidelines for NDT training syllabuses". Il richiedente pertanto deve effettuare un periodo di addestramento il quale, per essere riconosciuto ed accettato dall'Organismo di Certificazione TEC Eurolab deve essere svolto sotto la guida e la responsabilità di una persona certificata di livello 3 nel metodo per il quale intende conseguire certificazione ed avere la durata minima indicate nei due prospetti seguenti. Inoltre, deve contemplare gli argomenti indicati nel documento TEC Eurolab "Conoscenze Minime Richieste di Qualificazione e Certificazione del Personale addetto ai controlli non distruttivi" di cui alla procedura di sistema interna PG32 Allegato 1, distribuito dalla segreteria dell'Organismo di Certificazione su richiesta del candidato. Resta inteso che le ore di addestramento devono essere sia teoriche che pratiche.

Tempi Minimi Di Addestramento Per I Livelli 1,2, 3 [h]			
Metodo	Livello 1	Livello 2	Livello 3
	UNI EN 9712	UNI EN 9712	UNI EN 9712
AT	40	64	48
ET	40	48	48
LT-B Pressure method	24	32	32
LT-C Tracer gas method	24	40	40
MT	16	24	32
PT	16	24	24
ST	16	24	20
TT	40	80	40
RT	40	80	40
UT	40	80	40
VT	16	24	24

Per il metodo RT le ore di addestramento non includono quelle di sicurezza sulle radiazioni. L'accesso diretto al livello 3 richiede le ore totali indicate nel prospetto "Tempi Minimi Di Addestramento Per I Livelli 1,2, 3 [h]" per i livelli 1, 2 e 3. L'accesso diretto al livello 2 comporta la somma dei tempi di addestramento per i livelli 1 e 2.

La durata dei tempi di addestramento per tutti i livelli può essere ridotta fino al 50% dopo approvazione dell'ente certificatore nei casi in cui richiedenti già certificati richiedano la certificazione in altri metodi e se il programma di addestramento ha per entrambi i metodi argomenti comuni, oppure se il richiedente ha completato almeno due (2) anni di studi universitari in ingegneria o facoltà tecniche equivalenti. Per i livelli 1 e 2 nel caso di applicazioni limitate (Allegato B al presente regolamento) la durata dell'addestramento può essere ridotto del 50%.

Per l'accesso diretto al livello 2 RT, se la certificazione è limitata a interpretazione film e ad un solo settore di prodotto, l'addestramento minimo richiesto è di 56 ore.

L'Organismo di Certificazione TEC Eurolab riconosce corsi di formazione erogati da altri soggetti se rispondono ai sopra citati requisiti riservandosi la facoltà di verificare la struttura dei corsi, gli argomenti trattati e i requisiti professionali dei docenti.

4.3 Esperienza industriale - Relativamente ai livelli 1, 2 e 3 devono soddisfare i requisiti minimi previsti nel prospetto di seguito riportato:

Tempi Minimi di Esperienza Industriale			
Metodo	Esperienza in mesi		
	Livello 1	Livello 2	Livello 3
AT, ET, LT, RT, UT, TT	3	9	18
MT, PT, ST, VT	1	3	12

Nota: l'esperienza industriale è basata su una settimana lavorativa di 40h

Se un richiedente inoltra domanda di certificazione in più metodi, l'esperienza industriale deve essere la somma delle esperienze in ciascun metodo. L'accesso diretto al livello 2 comporta la somma dei tempi di esperienza per i livelli 1 e 2 senza possibilità alcuna di riduzione.

Nel caso in cui parte dell'esperienza industriale nel metodo venga acquisita dopo avere superato positivamente l'esame di qualifica, i risultati dell'esame rimangono validi per due (2) anni (periodo entro il quale il candidato dovrà provvedere a completare il percorso intrapreso).

La prova documentata dell'esperienza deve essere confermata dal datore di lavoro e presentata all'Organismo di Certificazione. Solo dopo avere verificato il completamento dell'esperienza minima richiesta l'Organismo di Certificazione rilascerà la certificazione con validità dal momento in cui tutti i requisiti sono stati soddisfatti.

L'esperienza industriale deve essere pratica e ripetitiva, volta ad ampliare le conoscenze sulle diverse tecniche ed affinare l'abilità e la capacità di giudizio; il richiedente la certificazione deve fornire le prove documentate che l'esperienza è stata acquisita sotto la sorveglianza di una persona esperta.

L'accesso diretto al livello 3 comporta la somma dei tempi di esperienza per i livelli 1, 2 e 3 senza possibilità di riduzione. Per i livelli 3 i tempi si riferiscono ai richiedenti in possesso di un diploma di scuola superiore secondaria ad indirizzo tecnico (minimo) o minimo 2 anni di un corso di laurea in ingegneria o facoltà scientifica; nel caso il richiedente non disponga di tale scolarità i tempi nel prospetto "Tempi Minimi Di Addestramento Per I Livelli 1,2, 3 [h]" devono essere raddoppiati.

Possibilità di riduzione - La riduzione totale dell'esperienza industriale non può in ogni caso superare il 50% e deve essere approvata dall'Organismo TEC Eurolab. Nel valutare la possibile riduzione dell'esperienza industriale richiesta, TEC Eurolab deve tenere conto i seguenti elementi:

- 1) la qualità dell'esperienza può essere variabile e le abilità possono essere maggiormente assimilate in un impiego dove l'esperienza è concentrata e ha un elevato grado di rilevanza con la certificazione richiesta.
- 2) Se l'esperienza viene maturata contemporaneamente in due o più metodi di controlli non distruttivi superficiali (MT, PT o VT) l'esperienza maturata nell'applicazione di uno di questi metodi può essere complementare all'esperienza maturata negli altri.
- 3) L'esperienza in un settore di un metodo di controllo non distruttivo per il quale si possiede già la certificazione può essere complementare all'esperienza in un settore diverso dello stesso metodo.
- 4) Deve anche essere considerato il livello e la qualità della scolarità del candidato, particolarmente per candidati al livello 3.

Può essere riconosciuta l'esperienza maturata contemporaneamente in uno o più metodi con una riduzione dell'esperienza totale richiesta come segue:

- A) 2 metodi di prova con riduzione del 25% del tempo totale richiesto.
- B) 3 metodi di prova con riduzione del 33% del tempo totale richiesto.
- C) 4 metodi di prova o più con riduzione del 50% del tempo totale richiesto.

In tutti i casi il richiedente, per ognuno dei metodi e settori per i quali richiede la certificazione, deve avere una esperienza pari ad almeno la metà del tempo richiesto e non deve mai essere inferiore ad un mese di durata.

Se la certificazione è per applicazioni limitate il tempo di esperienza industriale può essere pari ad almeno la metà del tempo richiesto ma non deve mai essere inferiore ad un mese di durata.

I richiedenti possono sostituire, fino ad un massimo del 50%, la durata dell'esperienza con un corso di addestramento pratico. L'esperienza verrà calcolata moltiplicando per cinque la durata del corso. In questo caso non si può cumulare la riduzione prevista precedentemente.

Il corso deve essere svolto su soluzioni pratiche di problemi ricorrenti sulle prove e deve essere incentrato su analisi di campioni con difetti noti.

5. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE

Per ottenere la certificazione, il richiedente che abbia i requisiti descritti al paragrafo precedente deve superare in qualità di candidato un esame presso il Centro Esame di TEC Eurolab previa presentazione

di apposita domanda di certificazione. La conduzione dell'esame è disciplinata dalle prescrizioni di cui all'allegato A al regolamento. L'Organismo di Delibera di TEC Eurolab delibererà relativamente agli esiti dell'esame effettuato e delibererà o meno la certificazione.

6. CERTIFICAZIONE INIZIALE

Il richiedente la certificazione deve inviare all'Organismo di Certificazione TEC Eurolab in funzione dei requisiti per la certificazione quanto segue:

- domanda di certificazione redatta sull'apposita modulistica dell'Organismo di Certificazione (Allegato C1, C5, C8, C13);
- documento attestante l'addestramento previsto;
- dichiarazione di esperienza;
- documento attestante l'idoneità visiva;
- una fotografia formato tessera identificata sul retro o digitale autenticata (con allegato documento di identità valido).

Vedi ulteriori dettagli in allegato A "Conduzione Esame", §A.3

7. CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE

Le fasi del processo di certificazione sono:

1. Verifica dei requisiti e della documentazione presentata dal Candidato.
2. Richiesta di sottoscrizione al Candidato della documentazione e degli impegni previsti (Norme di deontologia professionale, Regolamento di concessione della certificazione).
3. Convocazione del candidato per l'esecuzione dell'esame strutturato in accordo alle prescrizioni di cui al presente regolamento.
4. Valutazione dell'esame.
5. Delibera in merito al rilascio della certificazione del Candidato.
6. Rilascio del certificato di competenza, della dichiarazione di competenza settoriale, della tessera di identificazione e del timbro.
7. Iscrizione nello specifico registro (v. cap. 14).

Il personale dell'Ente di Accreditamento ha facoltà di partecipare alle attività di esame in corso, nell'ambito delle verifiche effettuate sull'Organismo accreditato TEC Eurolab. In caso di partecipazione all'esame di personale dell'Ente di Accreditamento, i candidati interessati saranno per correttezza preventivamente informati dall'Organismo.

Dopo lo svolgimento dell'esame di qualifica, la pratica viene inoltrata all'Organismo di Delibera di TEC Eurolab per il rilascio della certificazione. L'Organismo di Delibera valuta i requisiti del candidato, la documentazione inerente all'esame sostenuto ed il parere della Commissione di Esame.

Nel caso la valutazione sia positiva e l'Organismo di Delibera deliberi la certificazione, TEC Eurolab rilascia un certificato numerato e firmato ed un tesserino con contenuti equivalenti, riportanti:

- il nome e cognome del candidato;
- la data di emissione del certificato;
- il numero identificativo personale del certificato/patentino;
- la data di scadenza del certificato/patentino;
- il livello e metodo, con settore/i interessato/i;
- le eventuali limitazioni o applicazioni particolari;
- il logo dell'Organismo di Certificazione;
- il logo dell'Ente di Accreditamento qualora applicabile con riferimenti all'Accreditamento dell'Organismo di Certificazione;
- firma della persona certificata;
- una fotografia del candidato (sul patentino);
- il sistema di protezione nei confronti di tentativi di manomissione (timbro a secco, plastificazione o sistemi equivalenti);
- la firma (nel caso del certificato) del Presidente della Commissione d'Esame e del Responsabile dell'Area Certificazione del Personale.

L'Organismo di Certificazione TEC Eurolab emette la certificazione.

Nel caso in cui l'esperienza sia maturata dopo il superamento dell'esame, il certificato viene emesso solo successivamente al raggiungimento dei requisiti prescritti; tuttavia l'esito dell'esame rimane valido per due (2) anni.

In caso di furto, smarrimento o distruzione, il titolare può ottenere un duplicato del certificato riportante la stessa numerazione dell'originale. Ogni certificato e ogni patentino sono registrati nel database dell'Organismo di Certificazione. Nel caso di contraffazioni o tentativi di truffa, la validità della certificazione è comprovata solo se il nominativo della persona certificata e relativo numero di certificato/patentino sono presenti all'interno dei database dell'Organismo di Certificazione.

8. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

Con il rilascio del certificato e del corrispondente tesserino, l'Organismo di Certificazione TEC Eurolab attesta la qualifica della persona ma non conferisce nessuna autorizzazione ad operare.

Certificazione iniziale - La prima certificazione emessa ha un periodo massimo di validità di cinque (5) anni. Motivi di revoca della certificazione sono:

- 1) una interruzione significativa, nell'applicazione del metodo per il quale la persona è certificata. Per il calcolo dell'interruzione non si prendono in considerazione i periodi di ferie, le assenze per malattia o per addestramento di durata inferiore di un mese.
- 2) Una violazione evidente delle regole di comportamento professionale.
- 3) Una incapacità fisica a eseguire il proprio compito basato sull'esame dell'acutezza visiva, eseguito annualmente.
- 4) Il mancato superamento dell'esame di ricertificazione.

Il datore di lavoro ha il compito della verifica dell'acutezza visiva e della continuità lavorativa senza interruzioni significative delle persone certificate. Se la certificazione viene revocata per i motivi espressi in 1) e in 2) il candidato dovrà sostenere un esame di ricertificazione per riottenere la qualifica.

Rinnovo della certificazione - La certificazione può essere rinnovata per un ulteriore periodo di cinque (5) anni, alla scadenza naturale, e successivamente ogni dieci (10) anni previa presentazione a TEC Eurolab della domanda di rinnovo compilata sull'apposito modulo domanda di rinnovo (Allegato C2) ed inoltre di:

- 1) un referto scritto attestante l'idoneità visiva del candidato, relativamente ai dodici (12) mesi precedenti.
- 2) Documentazione attestante la continuità lavorativa del candidato nel metodo oggetto della certificazione.
- 3) Una fotografia formato tessera identificata sul retro o digitale autenticata (con allegato documento di identità valido).
- 4) Evidenza certificazione scaduta o in scadenza.

Vedi ulteriori dettagli in allegato A "Conduzione Esame", §A.3

La domanda (Allegato C2, C9) deve essere presentata dal richiedente il rinnovo prima della scadenza del certificato all'Organismo di certificazione TEC Eurolab che effettua una valutazione documentale di quanto ricevuto.

In caso di valutazione documentale positiva, l'Organismo di Certificazione emetterà un nuovo certificato ed un nuovo tesserino con validità di cinque (5) anni. Il certificato di rinnovo avrà una nuova numerazione, univoca contraddistinta dal suffisso -R ad indicare che si tratta di un rinnovo. Nel caso di esito negativo la domanda verrà respinta. Eccezionalmente l'Organismo di Certificazione può accogliere anche domande di rinnovo che pervengono entro ma non oltre i 12 mesi dalla scadenza del patentino. Oltre i 12 mesi non sono concesse ulteriori eccezioni, il candidato dovrà sostenere un esame di ricertificazione.

Ricertificazione - Alla scadenza di ogni secondo periodo di validità, e successivamente ogni dieci (10) anni, la certificazione può essere prolungata per un nuovo periodo di cinque (5) anni mediante una ricertificazione che avviene secondo le modalità riportate nei punti seguenti.

La persona che chiede la ricertificazione per un determinato metodo deve soddisfare le condizioni già previste per il rinnovo e deve superare un esame pratico secondo una procedura semplificata presso un Centro di Esame approvato da TEC Eurolab.

Il richiedente la ricertificazione deve inviare all'Organismo di Certificazione una richiesta di ricertificazione compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento (Allegato C3, C6, C9).

La richiesta deve contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- attuale occupazione;
- elenco dei metodi e relativo livello per i quali intende ottenere la ricertificazione;
- accettazione del presente regolamento.

Alle richieste devono essere allegati i seguenti documenti:

- attestato di idoneità fisica che certifichi il superamento dell'ultimo esame annuale di acutezza visiva;
- dichiarazione del datore di lavoro che attesti la continuità lavorativa degli ultimi cinque anni;
- una fotografia formato tessera identificata sul retro o digitale autenticata (con allegato documento di identità valido).

Vedi ulteriori dettagli in allegato A "Conduzione Esame", §A.3

La completezza della documentazione viene controllata da TEC Eurolab che farà presente al candidato le eventuali carenze. L'esame consiste in prove scritte teoriche e prove pratiche. Per lo svolgimento pratico dell'esame per i livelli 1 e 2 verranno utilizzati provini appropriati al campo di applicazione della certificazione e per il livello 2 si richiederà la preparazione di una istruzione scritta adatta all'utilizzo per personale di livello 1. Per il livello 3 come parte pratica si richiederà la stesura di una procedura tecnica. L'esame si considera superato con l'ottenimento del punteggio minimo del settanta per cento (70%) per ogni campione esaminato e per l'istruzione operativa. In caso non venga raggiunto in una delle parti il punteggio minimo richiesto, al candidato viene concessa una riprova dell'intero esame di ricertificazione non prima di sette (7) giorni e non oltre sei (6) mesi. In caso di mancato superamento dell'unica riprova concessa, il certificato non deve essere rinnovato e, per riottenere la certificazione per quel livello, settore e metodo, il candidato deve richiedere una nuova certificazione. A seguito del superamento dell'esame al candidato verrà rilasciato un attestato di certificazione e un patentino recante un nuovo numero di identificazione contenente il suffisso -RC ad indicare che si tratta di una ricertificazione.

È responsabilità della persona certificata avviare la pratica di ricertificazione facendone richiesta all'Organismo di Certificazione. Le richieste che pervengono all'organismo trascorsi più di dodici (12) mesi dalla scadenza della certificazione devono essere respinte e il candidato dovrà sostenere un esame completo di parte generale, specifica e pratica.

Validità della Certificazione per Livelli 3 - La ricertificazione prevede il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo (sopra descritto) e, a scelta del candidato, A) il superamento di un esame scritto, oppure B) il raggiungimento di un punteggio minimo (sistema a crediti), come previsto dagli standard di riferimento.

Nel caso di esame scritto, la conduzione dell'esame è disciplinata dagli specifici allegati al regolamento richiamati al paragrafo 1. Per il sistema a crediti invece il calcolo si effettua per le varie attività di controlli non distruttivi indicati nel prospetto "Criteri di Punteggio" nel periodo dei cinque (5) anni precedenti la ricertificazione. I limiti ammessi sono sul numero massimo di punti che possono essere acquisiti in ciascun anno, e in ogni attività nel corso dei cinque (5) anni, per garantire una distribuzione uniforme delle attività. Per essere ammessi alla ricertificazione:

- a) un minimo di settanta (70) punti maturati nel periodo di validità quinquennale (5) del certificato;
- b) sono accettati un massimo di venticinque (25) punti per anno.

Oltre alla domanda di ricertificazione, il candidato dovrà fornire la prova della conformità ai criteri del prospetto "Criteri di Punteggio", come segue:

- agenda e lista dei partecipanti per le riunioni da Item 1 a 4;
- una sintetica relazione di ricerca e sviluppo per l'Item 5;
- referenze su pubblicazioni tecniche e scientifiche per l'Item 5;
- un riassunto della formazione erogata per l'Item 6;
- per ciascun certificato, evidenza delle attività di lavoro per anno per l'Item 7.

Criteri di punteggio				
Item	Attività	Punti per ogni item	Punti massimi per anno per item	Punti massimi per 5 anni di periodo per item
1	Membro di una società di PND, partecipazione a seminari, conferenze e/o corsi su PND e tecnologie relative	1	3	8a
2.1	Partecipazione a comitati di formazione nazionali o internazionali	1	3	8a
2.2	Presidenza di comitati di normazione	1	3	8ab
3.1	Partecipazione a sessioni di altri comitati PND	1	3	8a
3.2	Presidenza di sessioni di comitati di altri PND	1	3	8ab
4.1	Partecipazione a sessioni di gruppi di lavoro di PND collegati	1	5	15a
4.2	Presidenza di gruppi di lavoro per PND collegati	1	5	15ab
5.1	Contributi o pubblicazioni tecnico/scientifiche per PND collegati	3	6	20cd
5.2	Pubblicazioni di lavori di ricerca per PND collegati	3	6	15cd
5.3	Attività di ricerca in PND	3	6	15cd
6	Istruttore tecnico pND (per 2h) e/o esaminatore pND	1	10	30d
7	Attività professionale	-	-	-
7.1	All'interno di servizi PND, centro per corsi PND, servizi d'esame o per l'ingegneria dei PND	10	10	40d
7.2	Rapporti con controversie in riferimento ai clienti	1	5	15d
7.3	Impiegato in applicazioni pND	1	5	15d
Nota: (a) n°20 punti massimi per punti da 1 a 4; (b) punti per entrambe presidenza e partecipazione; (c) se c'è più di un autore, l'autore principale deve definire i punti per gli altri autori; (d) punti massimi per ciascuno item da 5 a 6: 30 e 7:50.				

9. ESTENSIONE DELLA VALIDITÀ AD ALTRO SETTORE

Le certificazioni di livello 1 e 2 possono essere estese ad un altro settore di applicazione dello stesso metodo. La persona che chiede, per un dato metodo, l'estensione ad un altro settore di applicazione, deve soddisfare le condizioni già previste per il rinnovo e deve superare un esame specifico ed un esame pratico presso un Centro d'Esame approvato da TEC Eurolab.

Il richiedente l'estensione deve inviare al Centro d'Esame prescelto una richiesta di estensione ad un altro settore per un determinato metodo compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento (Allegato C1). La richiesta deve contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- numero di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- attuale occupazione;
- metodo, settori e livello per il quale è già certificato;
- numero del certificato e/o riferimento al patentino;
- settore per il quale chiede l'estensione;
- accettazione del presente regolamento.

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- attestato di idoneità fisica che certifichi il superamento dell'ultimo esame annuale di acutezza visiva;
- dichiarazione del datore di lavoro che attesti la continuità lavorativa;
- una fotografia formato tessera identificata sul retro o digitale autenticata (con allegato documento di identità valido).

La completezza della documentazione viene controllata dal TEC Eurolab che farà presente al candidato le eventuali carenze.

10. CERTIFICAZIONE EMESSA DA ALTRI ENTI

Il rinnovo della certificazione e/o la ricertificazione possono avvenire anche sulla base di una certificazione emessa da altri Enti Accreditati di chiara valenza nazionale ed internazionale: in questo caso, oltre a quanto indicato rispettivamente ai paragrafi "Rinnovo della Certificazione" e "Ricertificazione", il candidato deve presentare anche l'originale del certificato in scadenza.

11. DOVERI E DIRITTI DEI POSSESSORI DELLA CERTIFICAZIONE

La persona certificata da TEC Eurolab deve:

- A) impegnarsi a rispettare le regole di comportamento professionale per il personale addetto alle prove non distruttive.
- B) comunicare tempestivamente allo stesso Organismo di Certificazione qualsiasi modifica o variazione intervenuta dopo il rilascio del certificato che possa in qualche modo inficiarne la validità e favorire le verifiche operate dalla stessa TEC Eurolab.
- C) informare TEC Eurolab in caso di variazione dei recapiti telefonici e/o @mail.
- D) Conservare la registrazione dei reclami e ricorsi ricevuti dai propri clienti.
- E) Fornire su richiesta una copia del certificato ed operare entro i limiti del campo applicativo della certificazione

La certificazione rilasciata non può essere utilizzata in modo da arrecare danno e discredito all'Organismo di Certificazione. I possessori della certificazione non possono fare alcuna dichiarazione riguardante la certificazione che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata.

In particolare, i possessori della certificazione devono impegnarsi ad interrompere immediatamente l'utilizzo degli attestati e dei patentini rilasciati da TEC Eurolab in caso di sospensione o revoca della certificazione, impegnandosi alla restituzione della copia originale del certificato/patentino.

I possessori della certificazione possono pubblicizzarne l'ottenimento della medesima purché siano dati i corretti riferimenti (numero del certificato, eventuali settori industriali, ecc.).

Utilizzi inappropriati della certificazione, dei certificati e dei marchi o loghi in essi riportati possono essere puniti con provvedimenti sanzionatori che possono prevedere anche la sospensione o la revoca della certificazione. In nessun caso è consentito l'utilizzo non autorizzato del logo di TEC Eurolab e in nessun caso è concesso l'uso e l'utilizzo del logo dell'Ente di Accredimento ACCREDIA.

12. SORVEGLIANZA E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

Qualora si verificano violazioni alle regole di comportamento professionale, usi scorretti dei certificati/patentini o inadempienze di pagamento degli oneri previsti, TEC Eurolab può revocare la certificazione applicando l'apposita procedura.

13. DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione inerente all'attività di certificazione è conservata da TEC Eurolab in condizioni di riservatezza e di sicurezza, in modo organico e tale da facilitarne il reperimento e conformemente a quanto stabilito dalle procedure di sistema applicabili. La tempistica di conservazione della suddetta documentazione è di dieci (10) anni dal decadimento della certificazione.

14. ELENCO PERSONE CERTIFICATE

TEC Eurolab mantiene aggiornato un elenco delle persone certificate, classificate per livello, metodo di prova e settore industriale, con riportati gli estremi delle certificazioni concesse o revocate.

Nel caso in cui sorgano dubbi relativamente a certificati/patentini in possesso a personale certificato, la validità della certificazione è comprovata dalla presenza all'interno dei database di TEC Eurolab del nominativo della persona certificata e dal numero del certificato/patentino attribuito, compresa la validità dello stesso.

15. RISERVATEZZA

TEC Eurolab garantisce la riservatezza a tutti i livelli della propria organizzazione relativamente alle informazioni ottenute nel corso delle attività di certificazione.

16. CONDIZIONI ECONOMICHE

Tariffe - Ad ogni candidato che avanza richiesta di certificazione viene inviata un'offerta economica allineata con il Tariffario. Il candidato che intende procedere alla certificazione deve accettare in forma scritta l'offerta o inviare un ordine di accettazione come definito nelle procedure di sistema applicabili. Variazioni successive al contratto devono essere accettate in forma scritta dal cliente.

Il candidato ha diritto di rinunciare alla certificazione senza conseguenze dandone comunicazione scritta a TEC Eurolab entro un mese dall'accettazione dell'offerta economica e con almeno dieci (10) giorni di anticipo sulla data di inizio della sessione d'esame.

L'invio della domanda di certificazione, rinnovo e ricertificazione compilata e firmata vale sia come incarico sia come accettazione delle condizioni economiche specificate nella offerta inviata.

Condizioni di pagamento - Gli importi relativi alle attività inerenti alla certificazione devono essere versati a TEC Eurolab con le modalità ed i tempi stabiliti nella specifica offerta commerciale inviata ai candidati. Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta l'invio da parte di TEC Eurolab, di una lettera di diffida e quindi la sanzione di revoca della certificazione.

17. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

Reclami - Il personale certificato od altre parti possono inoltrare reclamo - verbale o scritto - su inconvenienti accaduti nel corso della procedura di certificazione, quali ad esempio ritardi nell'espletamento delle varie fasi, comportamenti contrari all'etica professionale da parte dei commissari d'esame o comunque della struttura operativa dell'Organismo di Certificazione.

TEC Eurolab esamina il reclamo ed entro due (2) giorni lavorativi comunicando il proprio parere circa quanto inoltrato. Per la gestione dei reclami, TEC Eurolab applica la procedura di sistema interna applicabile nell'ultima revisione disponibile (PG04)

Ricorsi - Ricorso contro le decisioni dell'Organismo di Certificazione con esposizione del proprio dissenso e delle motivazioni che hanno portato a inoltrare ricorso può essere fatto dalla persona certificata o in fase di certificazione. Nel caso in cui l'iter si sia concluso, la persona in attesa di giudizio di certificazione deve inoltrare ricorso entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della decisione. TEC Eurolab, tramite il Direttore della Certificazione, incarica il Comitato di Imparzialità rappresentativo delle parti aventi interesse alle attività di certificazione del personale, di esaminare il ricorso, così come ogni controversia insorta tra le parti non necessariamente riconducibile all'applicazione o interpretazione del presente regolamento. Il Comitato di Imparzialità interviene specificamente sugli aspetti relativi alla gestione dell'imparzialità, non possedendo tipicamente competenze tecniche di dettaglio. In tutti i casi, il personale coinvolto nella gestione del ricorso non dovrà essere stato coinvolto nelle attività oggetto del ricorso stesso.

In caso di ulteriore ricorso contro le decisioni prese dal Comitato di Imparzialità, è facoltà del candidato richiedere la convocazione di una commissione straordinaria così costituita: un membro del Comitato di Imparzialità, un membro del Comitato/Organismo di Delibera, un membro della Commissione di Esame e un commissario esterno che non ha preso parte alla valutazione oggetto del ricorso. La Commissione può accettare o non accettare il ricorso motivando comunque la propria decisione. Al termine del lavoro della Commissione, la documentazione è trasmessa al Consiglio Direttivo di TEC Eurolab per il definitivo riesame e la ratifica della decisione della Commissione, che viene portata a conoscenza dell'Azienda/candidato, tramite lettera A.R., entro novanta (90) giorni dalla relativa data di ricezione del ricorso.

Le spese relative al ricorso sono a carico dell'Azienda/candidato secondo quanto riportato nell' Offerta commerciale, salvo il caso di accoglimento del ricorso.

Foro competente - Qualsiasi contenzioso relativo alle risultanze del ricorso è competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Modena (MO).